

Causa C-375/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

10 agosto 2020

Giudice del rinvio:

Tribunal da Relação de Coimbra (Portogallo)

Data della decisione di rinvio:

11 maggio 2020

Attrice:

Liberty Seguros SA

Convenuto:

DR

Oggetto del procedimento principale

La terza sezione civile del Tribunal da Relação de Coimbra (corte d'appello di Coimbra, Portogallo) chiede alla Corte di giustizia di chiarire se l'opponibilità, prevista nel diritto nazionale, della nullità di un contratto di assicurazione derivante dall'illiceità del suo oggetto, ai terzi vittime e al Fundo de Garantia Automóvel (Fondo di garanzia per le vittime d'incidenti stradali), sia compatibile con il diritto dell'Unione (direttiva 2009/103/CE).

Oggetto e base giuridica della domanda pregiudiziale

Articolo 267, paragrafo 2, TFUE.

Questione pregiudiziale

Se il diritto comunitario, segnatamente la direttiva 2009/103/CE del Parlamento e del Consiglio, osti a una normativa nazionale che consente di opporre ai terzi vittime e al Fundo de Garantia Automóvel (Fondo di garanzia per le vittime

d'incidenti stradali) la nullità di un contratto di assicurazione della responsabilità civile auto quando detta nullità derivi dal fatto che il contraente che ha stipulato l'assicurazione utilizza il veicolo oggetto del contratto per l'esercizio del trasporto a titolo oneroso, clandestino e illecito di persone e merci e ha occultato tale destinazione d'uso alla compagnia di assicurazioni e se ciò rilevi anche nel caso in cui i passeggeri fossero a conoscenza della natura clandestina e illecita del servizio di trasporto.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1;

Sentenza del 22 luglio 2017, *Fidelidade-Companhia de Seguros SA / Caisse Suisse de Compensation e a.*, C-287/16, ECLI:EU:C:2017:575; sentenza del 4 luglio 2006, *Adeneler e a.*, C-212/04, ECLI:EU:C:2006:443; sentenza del 16 dicembre 1993, *Miret*, C-334/92, ECLI:EU:C:1993:945; sentenza del 13 novembre 1990, *Marleasing SA*, ECLI:EU:C:1990:395.

Disposizioni del diritto nazionale fatte valere

Decreto-Lei n.° 291/2007, de 21 de agosto, Diário da República n.° 160/2007, Série I, de 2007-08-21 (decreto legge del 21 agosto 2007, n. 291, Gazzetta della Repubblica n. 160/2007, Serie I, del 21 agosto 2007) (recante approvazione del sistema di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto e che traspone parzialmente nell'ordinamento giuridico interno la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE[, del Consiglio] e la direttiva 2002/26/CE (...) sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli; in prosieguo anche: il «SORCA»); articoli 22, 47, paragrafo 1, 49, paragrafo 1, lettere a) e b), e 54, paragrafo 3;

Decreto-Lei n.° 72/2008, de 16 de abril, Diário da República n.° 75/2008, Série I, de 2008-04-16 (decreto legge del 16 aprile 2008, n. 72, Gazzetta della Repubblica n. 75/2008, Serie I, del 16 aprile 2008) (che disciplina il regime giuridico del contratto di assicurazione; in prosieguo: il «RJCS»), in particolare gli articoli 14, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, 25, paragrafo 3, e 43;

Articoli 253, 254, paragrafo 1, 280 e 294 del Código civil (codice civile).

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La Liberty Seguros, S.A., proponeva azione dichiarativa nei confronti del convenuto DR, chiedendo che si «dichiarasse l'annullamento del contratto di assicurazione concluso con il convenuto, per invalidità sostanziale del medesimo, con effetti retroattivi decorrenti dalla data della sua conclusione, fatto salvo il proprio diritto di trattenere i premi da quello versati, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 5, del Decreto-Lei n.° 72/2008 (decreto legge n. 72/2008)».
- 2 Essa affermava, in sintesi, di aver concluso con il convenuto, in data 27 agosto 2015, un contratto di assicurazione della responsabilità civile auto, che aveva come oggetto l'autoveicolo (identificato con più precisione negli atti del procedimento principale) con targa 56-FB-46 (in prosieguo: «FB»), essendosi il convenuto identificato, nella rispettiva proposta, come proprietario di tale autoveicolo e avendo dichiarato di averlo destinato ad uso privato, in quanto proprietario e conducente abituale.
- 3 La Liberty Seguros, S.A. affermava anche che, in data 9 settembre 2015, il convenuto aveva presentato una proposta di modifica del contratto di assicurazione in discussione, affinché quest'ultimo passasse ad avere come oggetto, in luogo dell'autoveicolo FB, un altro autoveicolo, della stessa marca e modello, con targa 80-PX-30 (in prosieguo: «PX»), essendosi il convenuto identificato, anche in questo caso, come proprietario e conducente abituale dell'autoveicolo e avendo dichiarato di volerlo destinare a proprio uso privato e che l'autoveicolo in esame aveva una capacità di 6 posti, di essere egli, contraente dell'assicurazione, il conducente abituale e senza dichiarare l'esistenza di alcun rimorchio. L'attrice confidava nelle dichiarazioni del convenuto e accettava la modifica del contratto, mantenendosi in vigore tutto quanto ulteriormente negoziato nel contratto iniziale del 27 agosto.
- 4 Essa riferiva anche di essere venuta a conoscenza, in seguito all'incidente verificatosi in data 24 marzo 2016, in Francia (che ha causato la morte di 12 persone che circolavano all'interno dell'autoveicolo), del fatto che il convenuto, nel momento in cui aveva proposto la sostituzione dell'autoveicolo assicurato, non era né continuava ad esserne proprietario, non ne era il conducente abituale, che non aveva conferito a quello la destinazione o l'uso secondo quanto indicato nella proposta, destinandolo, invece, al trasporto a titolo oneroso e non autorizzato di passeggeri emigranti tra il Portogallo e la Svizzera, che l'autoveicolo circolava con un rimorchio con un peso lordo di 1 300 chilogrammi, che disponeva di 12 sedili per passeggeri (oltre al conducente) e, inoltre, che il suddetto autoveicolo aveva come conducente abituale FN, di anni 19, titolare di patente non professionale, tipo B, che lo abilitava alla guida di autoveicoli con una capacità massima di trasporto di 9 passeggeri e trainanti rimorchio con peso lordo non superiore a 750 chilogrammi.

- 5 L'attrice riferiva, infine, che il convenuto le aveva deliberatamente omesso tali fatti, in particolare l'uso dell'autoveicolo per l'attività svolta, ingannandola relativamente all'entità del rischio assicurato, fatti che, se l'attrice ne fosse stata a conoscenza, avrebbero determinato il rifiuto della conclusione del contratto.
- 6 Con la propria condotta, il convenuto aveva violato intenzionalmente e dolosamente l'obbligo di dichiarazione iniziale del rischio da trasferire, previsto dall'articolo 24, paragrafo 1, del decreto legge n. 72/2008. Per tale motivo, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, di tale atto e degli articoli 253 e 254, paragrafo 1, del codice civile, essa ha il diritto di annullare il contratto, annullamento che chiede sia dichiarato giudizialmente.
- 7 Il convenuto, regolarmente citato in giudizio, non si costituiva.
- 8 Il Fondo de Garantía Automóvil (Fondo di garanzia per le vittime d'incidenti stradali; in prosieguo: il «FGA»), entro il termine in cui il convenuto avrebbe potuto costituirsi, presentava una memoria di intervento volontario principale, nella quale, sostenendo la propria legittimità processuale (per il fatto di avere un interesse analogo a quello del convenuto, consistente nel fatto che, nel caso di accoglimento della domanda dell'attrice, sarebbe ad esso spettato il pagamento degli indennizzi), contestava i fatti da quella presentati, chiedendo il rigetto della domanda, avendo anche proposto domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi, chiedendo l'intervento accessorio di VS (proprietaria registrata dell'autoveicolo assicurato), FN (conducente dell'autoveicolo assicurato) e JT (intermediario dell'attrice).
- 9 A tal fine, il FGA riferiva che il contratto di assicurazione era stato concluso mediante intervento dell'intermediario della zona di residenza del convenuto DR, costituendo un fatto notorio che questo si dedicasse professionalmente all'attività di trasporto a titolo oneroso di persone tra la Svizzera e il Portogallo, fatto questo di cui era a conoscenza l'intermediario assicurativo dell'attrice, che, al momento della conclusione / modifica del contratto, aveva ispezionato l'autoveicolo e sapeva che questo aveva 3 file di sedili e disponeva di un gancio per il traino di rimorchi. Il FGA sosteneva anche che l'attrice stessa dispone di ampi mezzi per verificare la veridicità delle informazioni che ad essa vengono trasmesse dall'assicurato, avendo l'obbligo di valutare le risposte del contraente dell'assicurazione e di controllare l'esattezza delle stesse – motivo per il quale far valere l'annullabilità del contratto si configura come un comportamento abusivo, nel senso del venire contra factum proprium. Ciononostante, il FGA sostiene che, qualora tale vizio sussista, questo, in virtù di quanto disposto dall'articolo 22 del decreto legge n. 291/2007, non sarebbe opponibile alle vittime in nessun caso, motivo per cui ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo che l'attrice sia condannata «a riconoscere che l'eventuale annullabilità o nullità del contratto di assicurazione concluso con il convenuto DR non è opponibile alle vittime e al FGA».

- 10 Garantito il contraddittorio con le parti originarie, il giudice adito ammetteva l'intervento volontario principale del FGA, nonché la domanda riconvenzionale proposta.
- 11 L'attrice, nel frattempo, aveva presentato una nuova memoria, mantenendo tutto quanto aveva formulato nella domanda iniziale, ma sostenendo che il contratto di assicurazione, essendo stato concluso con una controparte priva di un interesse degno di protezione giuridica (l'esercizio di un'attività illegale / clandestina di trasporto di passeggeri), ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, del decreto legge n. 72/2008, è un contratto nullo e, pertanto, ai sensi dell'articolo 265, paragrafi 2 e 3, del Código de Processo Civil (codice di procedura civile), chiedeva la modifica della domanda in modo tale che il petitum venisse formulato come segue:

«a) - in via principale, si dichiara la nullità del contratto di assicurazione con tutte le conseguenze di legge;

b) - in via subordinata, nel caso in cui il suddetto contratto non sia considerato nullo, sia dichiarato il suo annullamento nei termini e per i motivi di cui alla domanda iniziale opportunamente acquisita agli atti del procedimento».
- 12 Il giudice di prima istanza considerava provati, in sintesi, i seguenti fatti:
- 13 Il 27 agosto 2015, il convenuto proponeva all'attrice la conclusione di un contratto di assicurazione del ramo responsabilità civile auto.
- 14 Con tale proposta, il convenuto, identificandosi come proprietario dell'autoveicolo FB e dichiarando di utilizzarlo per uso privato, intendeva assicurare non solo la copertura obbligatoria del proprio rischio di responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'autoveicolo in discussione, in qualità di presunto proprietario e conducente abituale del medesimo, ma anche la rottura isolata di vetri convenzionata, la morte o l'incapacità del conducente, le spese di ricovero del conducente, l'invalidità temporanea assoluta con ospedalizzazione del medesimo e l'assistenza in viaggio plus.
- 15 L'attrice, confidando nella veridicità delle dichiarazioni allora rese dal convenuto, presumendone la veridicità e buona fede, accettava di sottoscrivere le coperture proposte ed emetteva la polizza corrispondente.
- 16 In data 9 settembre 2015, il convenuto presentava, nell'ambito del contratto di assicurazione che era entrato in vigore pochi giorni prima, una nuova proposta all'attrice, in virtù della quale, senza modificare le coperture e i capitali già applicabili, voleva assicurare, in luogo dell'autoveicolo fino a quel momento assicurato, un altro autoveicolo della stessa marca e modello, con targa PX.
- 17 Anche nel caso di questo autoveicolo il convenuto dichiarava, nella proposta di modifica che aveva firmato, che sottoscriveva l'assicurazione in qualità di proprietario e conducente abituale del medesimo; che lo destinava a proprio uso

privato e che quello disponeva di 6 (sei) posti idonei al trasporto di passeggeri e del conducente, non dichiarando di voler assicurare alcun rimorchio.

- 18 L'attrice, confidando ancora una volta nelle dichiarazioni rese dal convenuto, risultanti dalla proposta di modifica da quello sottoscritta in data 9 settembre 2015, di cui aveva presunto la veridicità e la buona fede, accettava la sostituzione dell'autoveicolo assicurato, alle condizioni di rischio in essa indicate, con effetto a partire dalla data di cui sopra, con emissione del corrispondente atto integrativo al contratto di assicurazione.
- 19 Dopo il 25 marzo 2016, l'attrice veniva a conoscenza del fatto che il convenuto, quando e a partire dal momento in cui aveva proposto la sostituzione dell'autoveicolo assicurato, non aveva dato a questo la destinazione o l'utilizzo che aveva indicato nella proposta di assicurazione, bensì un altro, destinandolo al trasporto internazionale a titolo oneroso di passeggeri emigranti e di merci tra la Svizzera e il Portogallo e che l'autoveicolo circolava con un rimorchio.
- 20 L'autoveicolo circolava con una capacità di 9 persone (disponendo di 3 file di sedili, ciascuna di esse con 3 sedili), ad eccezione del 24 marzo 2016, data in cui circolava con una capacità di 12 persone (disponendo di 4 file di sedili, ciascuna di esse con 3 sedili, di cui l'ultima fila era amovibile).
- 21 Il convenuto si dedicava a questa attività, che pubblicizzava, per lo meno, dall'aprile 2015, senza che fosse autorizzata da alcuna autorità.
- 22 Il convenuto aveva omesso deliberatamente di menzionare questa attività all'attrice quando le aveva proposto l'assicurazione.
- 23 L'autoveicolo PX era abitualmente guidato dal convenuto e dall'interveniente FN.
- 24 L'interveniente FN aveva 19 anni alla data del 23 marzo 2016 ed era titolare di patente non professionale, categoria B, in virtù della quale era per legge abilitato alla guida di autoveicoli con una capacità massima di trasporto di 9 passeggeri e trainanti rimorchio con un peso lordo non superiore a 750 chilogrammi.
- 25 FN, alla guida dell'autoveicolo PX nonché di altro autoveicolo del convenuto, aveva effettuato, nel periodo ricompreso tra agosto 2015 e il 24 marzo 2016, per lo meno 20 viaggi (di andata e ritorno) tra la Svizzera e il Portogallo, la maggior parte dei quali erano stati realizzati con l'autoveicolo PX.
- 26 L'autoveicolo assicurato aveva circolato, per lo meno in alcuni di questi viaggi, trainando un rimorchio con un peso lordo di 1300 chilogrammi.
- 27 L'autoveicolo PX disponeva di 9 posti fissi e, il 24 marzo 2016, di 3 posti amovibili in più, costituenti una quarta fila di sedili, posti questi che erano stati installati il giorno d'inizio del viaggio dell'incidente e che non erano dotati di cinture di sicurezza.

- 28 Il convenuto ben sapeva che non poteva pubblicizzare, in particolare all'attrice, la reale ed effettiva attività a cui si dedicava con l'uso di tale autoveicolo (e rimorchio), da cui otteneva elevati guadagni, in ragione dei prezzi che applicava a coloro che ricorrevano ai suoi servizi, tenuto conto del fatto che la suddetta attività non era autorizzata dalle autorità competenti a tale effetto.
- 29 Il convenuto esigeva da ciascuno dei passeggeri che trasportava una somma non inferiore a EUR 100,00 per ogni viaggio di andata o di ritorno tra il Portogallo e la Svizzera.
- 30 Il suddetto prezzo ricomprendeva il trasporto del passeggero, dei rispettivi bagagli e del rispettivo prelievo e deposizione in regime porta a porta.
- 31 I viaggi erano effettuati da un unico conducente, la maggior parte delle volte senza alcuna abilitazione idonea per la guida, tenuto conto del numero di persone da trasportare e delle caratteristiche dell'autoveicolo e dei rispettivi rimorchi.
- 32 Ben sapeva il convenuto che, qualora nella proposta di assicurazione avesse comunicato all'attrice l'attività che svolgeva e che intendeva svolgere servendosi dell'autoveicolo assicurato, quest'ultima non avrebbe mai accettato di concludere con quello il contratto di assicurazione in discussione e ancor meno la sostituzione dell'autoveicolo assicurato successivamente negoziata.
- 33 L'attrice è venuta a conoscenza di tali fatti (relativi all'attività svolta dal convenuto e all'uso dell'autoveicolo assicurato) in seguito al verificarsi del gravissimo incidente stradale in cui è stato coinvolto l'autoveicolo PX e dagli accertamenti che aveva ordinato.
- 34 Il suddetto incidente si è verificato il 24 marzo 2016, verso le ore 23:40, sulla strada statale n. 79, a Moulins, Comune de Montbeugny, Lione, Francia.
- 35 L'incidente era consistito in un urto frontale dell'autoveicolo assicurato, in quel momento guidato dall'interveniente FN, che stava circolando nella direzione di marcia Macon-Moulins, contro un autoveicolo pesante che circolava in direzione opposta.
- 36 Tale urto si era verificato sulla carreggiata destra, tenuto conto del senso di marcia dell'autoveicolo pesante (Moulins-Macon), in seguito all'invasione della suddetta carreggiata da parte dell'autoveicolo PX che circolava in senso contrario, effettuando successive manovre di sorpasso di altri autoveicoli e ad una velocità superiore a quella massima consentita (80 km/h).
- 37 Nell'incidente perdevano la vita i dodici cittadini portoghesi emigranti, che provenivano dalla Svizzera ed erano diretti alle proprie terre di origine, per passare la Pasqua con le rispettive famiglie.
- 38 Ciascuno di loro aveva pagato o si riproponeva di pagare al convenuto DR una somma non inferiore a EUR 100 per il viaggio che stavano effettuando.

- 39 Se non fosse stato per la tragica e definitiva interruzione occorsa, il viaggio avrebbe dovuto realizzarsi, dalla Svizzera al Portogallo, senza soste e in modo da giungere a destinazione tra le ore 11:00 e le ore 12:00 del 25 marzo 2016.
- 40 Il viaggio non contemplava alcuna interruzione per il riposo, né del conducente, l'unico in grado di assicurare la guida durante l'intero tragitto, né dei passeggeri, che viaggiano stretti come sardine e compressi insieme a grande parte dei loro bagagli, in uno spazio con una superficie più o meno di 4,5 metri quadrati e un volume approssimativamente di 8,5 metri cubi, con 4 dei passeggeri (i 3 che occupavano l'ultima fila ed un bambino che viaggiava in braccio) sprovvisti di cinture di sicurezza (che l'autoveicolo non possedeva).
- 41 Il viaggio, che, nel tragitto più breve, tra la città di Romont, in Svizzera, e la città di Guarda, in Portogallo, misurava 1 643 km, aveva una durata prevista di 16 ore consecutive.
- 42 L'autoveicolo PX non disponeva di tachigrafo né di sistema per il registro dei periodi di guida, continua o soggetta a intervalli, dei suoi conducenti.
- 43 L'autoveicolo PX trainava nel momento del fatidico incidente un rimorchio di 1 300 chilogrammi di peso lordo (vuoto), ma con il carico delle restanti valigie e beni dei passeggeri.
- 44 Il peso delle persone e degli oggetti trasportati nell'autoveicolo e nel rimorchio aveva determinato un aumento anomalo d'instabilità nella circolazione, aggravato esponenzialmente durante l'esecuzione di manovre quali i sorpassi e la guida a velocità superiori a 90 km/h.
- 45 A causa della violenza dell'urto contro l'autoveicolo pesante, lo sbalzo dei passeggeri che circolavano senza cinture di sicurezza su quelli che viaggiavano davanti aveva aggravato il rischio di morte di quest'ultimi e aveva necessariamente contribuito a che ciò si verificasse.
- 46 Il rimorchio non risultava coperto dal contratto di assicurazione in discussione nel procedimento.
- 47 Il convenuto aveva comunicato all'interveniente JT, che si occupava dell'assicurazione nel caso di specie, la modifica della polizza, in qualità di proprietario dell'autoveicolo PX, e che era / sarebbe stato il conducente abituale del medesimo.
- 48 Il convenuto aveva dichiarato che le risposte indicate nel formulario corrispondevano in assoluto alla verità e di non aver celato alcuna informazione in grado di influenzare la decisione dell'attrice in merito all'assicurazione proposta.
- 49 Egli aveva dichiarato, inoltre, di essere consapevole del proprio obbligo di indicare con esattezza tutte le circostanze di cui fosse a conoscenza e che considerasse ragionevolmente rilevanti per la valutazione del rischio da parte

dell'assicuratore, nonché dell'obbligo, durante la vigenza del contratto, di procedere alla comunicazione di qualsiasi modifica delle circostanze e del rischio oggetto del contratto.

- 50 Svoltosi il giudizio, veniva emessa sentenza, che accoglieva in parte l'azione e in toto la domanda riconvenzionale proposta dal FGA, dichiarando, con effetti inter partes e con tutte le conseguenze di legge, la nullità del contratto di assicurazione concluso tra l'attrice e il convenuto, sollevando il convenuto dalle restanti pretese avanzate e dichiarando che l'invalidità del contratto di assicurazione non è opponibile alle vittime e al FGA.
- 51 Contra tale sentenza l'attrice Liberty Seguros S.A. promuoveva appello dinanzi al giudice del rinvio.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 52 La Liberty S.A. afferma nel suo ricorso che, avendo la sentenza impugnata riconosciuto e dichiarato la nullità del contratto di assicurazione in discussione, la medesima avrebbe dovuto ugualmente dichiarare che tale nullità è opponibile all'interveniente Fondo de Garantía Automóvil e, per tale via, alle vittime dell'incidente di cui trattasi nel procedimento principale, tenuto conto che compete a tale fondo risarcirle.
- 53 Ciò è quanto risulta dall'interpretazione del combinato disposto degli articoli 291 del codice civile, 2, 25, paragrafi 1 e 3, e 147, paragrafi 1 e 2, del decreto legge n. 72/2008, e 22, 27 (a contrario), 47, paragrafo 1, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 4, del decreto legge n. 291/2007.
- 54 In effetti, le direttive dell'Unione europea relative al regime di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto non ostano all'applicazione di quelle norme di diritto interno.
- 55 Ciò in quanto le direttive dell'Unione europea hanno effetto diretto verticale nei rapporti tra i singoli e lo Stato membro o gli enti pubblici (il FGA, nel caso del procedimento principale), il che significa che i singoli possono invocare le norme di una direttiva che siano sufficientemente chiare, precise e incondizionate nell'ambito dei rapporti rilevanti sotto il profilo del diritto pubblico.
- 56 L'effetto diretto orizzontale riguarda le relazioni tra singoli (relazioni rilevanti sotto il profilo del diritto privato), ma la giurisprudenza della CGUE riconosce l'applicabilità dei regolamenti (ossia, un effetto diretto verticale e orizzontale), mentre, nel caso delle direttive, tale giurisprudenza ammette unicamente la possibilità di effetto diretto verticale nelle relazioni tra singoli e lo Stato o autorità pubbliche.
- 57 In tal modo, i giudici nazionali non possiedono alcuna discrezionalità in merito all'applicazione diretta o, detto in altri termini, al riconoscimento dell'effetto

diretto orizzontale di una direttiva in una controversia tra singoli, motivo per cui non lo possono riconoscere.

- 58 La Liberty Seguros, nella fattispecie in esame e conformemente al diritto nazionale, è sollevata da responsabilità civile, come conseguenza della nullità del contratto di assicurazione.
- 59 L'interpretazione della legislazione nazionale conformemente al diritto dell'Unione europea deve escludersi quando conduca a un'interpretazione contra legem del diritto interno.
- 60 In questi termini, essa chiede la sostituzione della sentenza impugnata con altra che, accogliendo il ricorso, riconosca e decida che la dichiarata e accertata nullità del contratto di assicurazione della responsabilità civile auto concluso tra l'attrice e il convenuto DR è opponibile all'interveniente Fondo de Garantía Automóvil e alle vittime dell'incidente verificatosi in Francia il 24 marzo 2016, spettando a detto interveniente (e non all'attrice Liberty Seguros) l'obbligo di risarcire i danni da quelle subiti.
- 61 Il Fondo de Garantía Automóvil presentava replica e proponeva un'estensione dell'oggetto del ricorso, avendo formulato le seguenti conclusioni con riferimento alla suddetta estensione.
- 62 Il FGA ritiene che il giudice di prima istanza avrebbe dovuto considerare provato che l'intermediario era perfettamente a conoscenza dell'attività illecita svolta dal convenuto DR, in particolare il trasporto a titolo oneroso di persone tra la Svizzera e il Portogallo.
- 63 Alla luce di ciò, le eccezioni contrattuali fatte valere dalla compagnia di assicurazioni si configurano, senza alcun dubbio, come un comportamento abusivo, nel senso del venire contra factum proprium, posto che la suddetta ha inteso esercitare un diritto in manifesta contraddizione con il comportamento che aveva tenuto anteriormente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 334 del codice civile.
- 64 Tuttavia, anche nel caso in cui tale interpretazione non venga accolta, nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile auto, l'interesse degno di protezione giuridica è quello della vittima dell'incidente stradale, non trovando applicazione il disposto dell'articolo 43 del RJCS.
- 65 Per questo motivo, anche laddove si considerasse che il contratto di assicurazione non riflette un interesse degno di protezione giuridica, il regime speciale dell'assicurazione obbligatoria prevede che la nullità di cui all'articolo 43 del RJCS debba essere intesa come una mera annullabilità – da inquadrarsi nell'ambito delle false dichiarazioni – ragion per cui non è opponibile alle vittime.

- 66 Anche qualora si trattasse di nullità – conclusione che il FGA non avvalora – questa potrebbe essere opponibile alle vittime, e conseguentemente al FGA, solo nel caso in cui ciò sia stato deciso prima dell'incidente.
- 67 In conclusione, il FGA chiede che siano dichiarati l'infondatezza e il rigetto del ricorso introdotto dalla Liberty Seguros, confermandosi la decisione impugnata e, in caso tale richiesta non trovi accoglimento, che sia accolta l'estensione dell'oggetto del ricorso.

Breve esposizione della motivazione della decisione di rinvio pregiudiziale

- 68 Al fine di decidere del ricorso pendente, il giudice del rinvio deve valutare se, contrariamente a quanto si è concluso nel giudizio di prima istanza, la nullità del contratto di assicurazione per difetto di interesse degno di tutela giuridica debba ritenersi opponibile ai terzi vittime e al FGA.
- 69 Nel giudizio di prima istanza si è inteso che il contratto di assicurazione di cui trattasi al procedimento principale, oltre ad essere annullabile, è nullo, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, del RJCS, nella misura in cui l'interesse dell'assicurato in relazione al rischio coperto non è degno di tutela giuridica.
- 70 La sentenza impugnata ha poi inteso che le cause di invalidità identificate nel contratto di assicurazione – si ribadisce, nullità per difetto di interesse (da parte dell'assicurato) degno di tutela giuridica in relazione al rischio coperto, e annullabilità, per violazione dolosa dell'obbligo di dichiarazione iniziale del successivo rischio inerente alla circolazione del veicolo – alla luce del diritto interno applicabile, segnatamente degli articoli 22, il quale prevede espressamente l'opponibilità della nullità del contratto ai terzi vittime, e 54, paragrafi 3 e 4, del decreto legge n. 291/2007, in combinato disposto con il RJCS, sono opponibili ai terzi vittime e al FGA.
- 71 Ciononostante, il giudice di prima istanza conclude nella sentenza impugnata che tale risultato – quello della suddetta opponibilità – non appare compatibile con il diritto europeo, affermando: «In tal modo, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva e dall'articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva, secondo un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea e in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, non essendo consentito agli Stati membri compromettere l'effetto utile di tali direttive, lo Stato portoghese non poteva prevedere all'articolo 22 del SORCA l'opponibilità da parte dell'assicuratore alle vittime e al FGA delle eccezioni derivanti dall'invalidità del contratto, pur se contestuali alla sua conclusione».
- 72 Sulla base di tale ragionamento, detto giudice conclude infine: «Ciò considerato, si conclude che il contratto di assicurazione, inter partes, è invalido (nullo, per difetto di interesse degno di tutela giuridica e annullabile, per le false dichiarazioni e omissioni dolose del contraente che ha stipulato l'assicurazione),

ma che tale invalidità non può essere opposta da parte della compagnia di assicurazioni attrice ai terzi vittime e al FGA».

- 73 Secondo il giudice del rinvio, il giudice di prima istanza deve essersi basato sul presupposto che la fattispecie del procedimento principale e quella che era all'origine della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 luglio 2017, C-287/16, fossero equivalenti, cosa che deve aver spinto detto giudice a concludere per l'incompatibilità del diritto interno con il diritto dell'Unione per quanto concerne l'opponibilità / inopponibilità, facendo prevalere la soluzione prevista dal diritto dell'Unione, in forza del principio del primato del diritto comunitario su quello interno – concludendo, poi, nel senso dell'inopponibilità da parte della compagnia di assicurazioni ai terzi vittime e al FGA dell'invalidità del contratto di assicurazione che derivi da nullità per difetto di interesse degno di tutela giuridica o da annullabilità per false dichiarazioni e omissioni dolose del contraente che ha stipulato l'assicurazione.
- 74 È essenzialmente tale conclusione che la compagnia di assicurazioni appellante vuole che sia annullata con il proprio ricorso, contrapponendo il fatto che il legislatore del decreto legge del 21 agosto 2007, n. 291, ha, tramite tale atto normativo, intenzionalmente trasposto solo in modo parziale, nell'ordinamento giuridico interno, la direttiva 2005/14/CE, relativa all'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come espressamente enunciato nell'intitolazione di quell'atto, al fatto che le direttive non producono effetto diretto orizzontale, un'interpretazione questa, che, come ha cercato di dimostrare, si mantiene sostanzialmente inalterata nella giurisprudenza della CGUE.
- 75 La compagnia di assicurazioni appellante sostiene, inoltre, che a nulla servirebbe utilizzare il principio dell'interpretazione conforme, che costituisce un'alternativa alla mancanza di effetto diretto orizzontale delle direttive, poiché, nel caso di specie, l'interpretazione della legislazione nazionale conformemente al diritto dell'Unione europea implicherebbe un'interpretazione contra legem del diritto interno, dato che, come si evince ampiamente dalla sentenza impugnata, la normativa interna, correttamente interpretata, non consente altro risultato se non quello dell'opponibilità e la CGUE, nell'elaborazione del principio in esame, ha precisato che esso non può servire da fondamento ad un'interpretazione contra legem del diritto.
- 76 Tuttavia, se, in sostanza, si mantiene l'interpretazione che esclude l'effetto diretto orizzontale delle direttive – e nonostante i contributi contro il «principio dell'effetto diretto» – sono state sviluppate soluzioni alternative a tale mancanza di effetto diretto, potendo fra queste menzionarsi l'adozione di una nozione di Stato in senso lato, il ricorso al meccanismo dell'interpretazione conforme e l'affermazione del principio della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione.

- 77 Anche il ricorso al rinvio pregiudiziale, in ultima analisi, può servire come mezzo per ovviare al mancato riconoscimento dell'effetto diretto orizzontale delle direttive, tenuto conto che le decisioni della Corte di giustizia hanno una portata generale, con la conseguenza che i giudici nazionali sono tenuti a conformarsi all'interpretazione e alla portata che tali decisioni conferiscano alle disposizioni del diritto dell'Unione.
- 78 La legittimità del ricorso a soluzioni che sopperiscano alla mancanza del suddetto effetto diretto orizzontale per far valere tra singoli lo specifico contenuto di una direttiva discende, innanzitutto, dal principio del primato del diritto dell'Unione, contribuendo all'affermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, in modo da evitare che lo Stato possa essere considerato responsabile per violazione del diritto dell'Unione.
- 79 Dei summenzionati meccanismi che sopperiscono alla mancanza di effetto diretto orizzontale delle direttive rileva in questa sede il meccanismo dell'interpretazione conforme, anche noto come principio dell'effetto indiretto o principio dell'interpretazione leale, e che consiste, essenzialmente, nell'obbligo dei giudici nazionali di interpretare la legge nazionale di trasposizione di una direttiva alla luce del suo testo e della sua finalità.
- 80 Il riconoscimento esplicito di tale principio è avvenuto con la sentenza del 13 novembre 1990, *Marleasing*, C-106/89, dalla quale è risultato evidente che il meccanismo dell'interpretazione doveva trovare applicazione anche nei rapporti tra singoli e non solo nei rapporti verticali; che riguardava tutte le autorità degli Stati membri e si applica a tutta la legislazione nazionale, nel suo insieme, anteriore e posteriore alla direttiva, e non solo alla legislazione nazionale adottata specificamente con l'obiettivo di trasporre la direttiva.
- 81 Tuttavia, nella sentenza del 4 luglio 2006, *Adeneler*, C- 212/04, la Corte di giustizia fa riferimento ai limiti relativi all'interpretazione in discussione: «l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento ad un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale» (punto 110).
- 82 Il giudice del rinvio considera inoltre che è opportuno evidenziare che, anche qualora si partisse, con sufficiente sicurezza, dal presupposto secondo cui l'opponibilità ai terzi vittime e al FGA della nullità del contratto di assicurazione, nel caso specifico del contratto di cui trattasi al procedimento principale, sia contraria al diritto dell'Unione, non per questo il principio dell'interpretazione conforme consentirebbe di arrivare alla conclusione opposta a cui si è arrivati nel giudizio di prima istanza, nella misura in cui, come emerge dalla pertinente analisi del diritto interno su tale questione effettuata in quella sede, tale interpretazione conforme finirebbe, molto probabilmente, con lo sfociare in un'interpretazione

contra legem di tale diritto, che, come si è visto, non è permessa dal principio in discussione.

- 83 Il giudice del rinvio manifesta dubbi sul fatto che l'opponibilità ai terzi vittime e al FGA della nullità del contratto di assicurazione, nel caso specifico del contratto di cui trattasi al procedimento principale, sia contraria al diritto dell'Unione.
- 84 In effetti, secondo l'interpretazione di quel giudice, né nelle direttive successive a quella sull'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria, né nella giurisprudenza della Corte di giustizia di cui si ha conoscenza nello stesso ambito, si fa riferimento alla nullità di contratti di assicurazione derivante dall'illiceità del rispettivo oggetto. Tutt'al più, ciò che da questa risulta, alla luce della già citata sentenza pregiudiziale del 20 luglio 2017, C-287/16, è l'inopponibilità ai terzi vittime dell'invalidità di contratti di assicurazione annullabili per vizio della volontà, imputabile a false dichiarazioni rese dolosamente in merito alla proprietà del veicolo e al conducente abituale del medesimo, o di contratti di assicurazione nulli per difetto di interesse dell'assicurato, degno di tutela giuridica, in relazione al rischio coperto, non rinvenendosi nulla in tale giurisprudenza in merito all'(in)opponibilità della nullità derivante da un contratto di assicurazione che abbia per oggetto un'attività che, oltre ad essere priva di licenza e dunque clandestina, non pare autorizzabile, in quanto di natura contravvenzionale e illecita, tenuto conto che gli utilizzatori di tale attività, terzi vittime, potranno anche – e questo è il punto di vista dell'attrice, per quanto tale circostanza non sia stata valutata tra gli elementi di fatto – essere considerati «in mala fede», non avendo potuto ignorare il carattere clandestino e illecito della medesima.
- 85 È evidente che il contratto di assicurazione di cui trattasi al procedimento principale, oltre ad essere annullabile, è nullo, in linea con l'interpretazione risultante dalla sentenza impugnata, poiché in circostanza alcuna si può pretendere che il rischio derivante da un'attività illecita possa equipararsi a un «interesse degno di tutela giuridica». Potrà non rilevare l'applicazione dell'articolo 43 del RJCS, ma è certamente rilevante l'applicazione dell'articolo 14 di tale atto, che concerne le «assicurazioni vietate» e che, alla lettera a) del paragrafo 1, vieta, innanzitutto, la conclusione di contratti di assicurazione che coprano il rischio derivante da responsabilità da delitti, contravvenzioni o disciplinare e, oltre a ciò, fa subito salva l'applicazione «delle disposizioni generali sulla liceità dei contratti», rinviando, in tal modo, necessariamente a quanto previsto dagli articoli 280 e 294 del codice civile.
- 86 Ugualmente, la nullità qui in esame non può in alcun modo inquadrarsi in una annullabilità per omissione dolosa della dichiarazione iniziale o successiva del rischio, ai sensi degli articoli 24, paragrafo 1, 25 e 91 del RJCS. Non è stato un caso che il convenuto, contraente dell'assicurazione, abbia ommesso di menzionare la destinazione d'uso che intendeva dare all'autoveicolo assicurato. Un'omissione di tale natura non pregiudica unicamente la compagnia di assicurazioni, interferendo nel rapporto di equilibrio volutamente sinallagmatico tra il premio dovuto e il rischio, ma reca danno alla società in generale, creando un rischio

molto elevato nella circolazione stradale, come prova l'incidente che si è verificato.

- 87 Ciò che è stato deciso nel giudizio di prima istanza e che, in principio, appare essere stato accertato in via definitiva è che il contratto di assicurazione di cui trattasi nel procedimento principale è nullo per illiceità del suo oggetto, non potendo una nullità con una causa di tal genere trasformarsi in una annullabilità, ragion per cui si dovrà concludere che, nella fattispecie in esame nel procedimento principale, l'inopponibilità delle annullabilità ai terzi vittime e al FGA è una falsa questione.
- 88 Ciò che si deve decidere nel ricorso pendente è, in sostanza, se sia o meno opponibile ai terzi vittime e al FGA, in conseguenza della circolazione dell'autoveicolo la cui responsabilità civile ha costituito oggetto del contratto di assicurazione, la nullità di quest'ultimo che si provi derivare dall'illiceità del suo oggetto, pur nel caso in cui i suddetti terzi non potessero non essere a conoscenza di tale illiceità.
- 89 Ora, secondo il giudice del rinvio, tale questione non trova risposta nella già citata sentenza della Corte di giustizia del 20 luglio 2017, nel cui dispositivo si è così pronunciata:
- «L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE (...) e l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 84/5/CEE (...) devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che abbia per effetto l'opponibilità ai terzi vittime, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, della nullità di un contratto di assicurazione della responsabilità civile auto dovuta a false dichiarazioni iniziali del contraente dell'assicurazione in merito all'identità del proprietario e del conducente abituale del veicolo considerato, o alla circostanza che la persona per conto o in nome della quale tale contratto di assicurazione è stato stipulato non aveva interesse economico alla conclusione del contratto stesso».
- 90 Citando espressamente il parere del Professor Menezes Cordeiro, che figura tra gli atti del procedimento principale, il giudice del rinvio riferisce che «il vizio considerato dalla CGUE nella sentenza [C-287/16] in esame ha una portata molto limitata. Il contratto in discussione in quella sede presentava unicamente un "impedimento" derivante da una dichiarazione inesatta sull'identità del conducente abituale dell'autoveicolo, senza che da tale inesattezza fosse scaturito un aumento sostanziale del rischio. Ora, nel caso specifico dell'incidente fatale avvenuto in Francia, l'impedimento non era quello: ci troviamo di fronte ad una realtà completamente diversa da quella rappresentata nel contratto, con un rischio esponenzialmente più elevato e dai contorni marcatamente illeciti».
- 91 Per tale ragione, secondo il Tribunal da Relação di Coimbra (corte d'appello di Coimbra, Portogallo), la questione sollevata con il ricorso non trova risposta nella sentenza della CGUE summenzionata, né in altre di cui si ha conoscenza relative a

incidenti stradali, ignorandosi ciò che il diritto dell'Unione preveda in merito alla questione di cui trattasi nel procedimento principale.

- 92 È per situazioni di questo tipo che l'articolo 267 TFUE prevede il rinvio pregiudiziale, meccanismo questo, si noti, in forza del quale la Corte di giustizia è unicamente competente a interpretare il diritto dell'Unione europea e non il diritto nazionale.
- 93 In effetti, il paragrafo 2 dell'articolo 267 TFUE attribuisce a tutti i giudici nazionali la facoltà di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia nell'ambito di controversie che siano chiamati a dirimere, essendo sufficiente, a tal fine, che sorga una questione sull'interpretazione o la validità del diritto dell'Unione che sia rilevante per la decisione della controversia.
- 94 La terza sezione civile del Tribunal da Relação di Coimbra (corte d'appello di Coimbra, Portogallo) sospende il giudizio per sottoporre all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea le questioni sopra enunciate.